



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.10/000009-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA ROCCA INCISA" NEL COMUNE DI BAGNASCO.

PROPONENTE: S.A.I.S.E.F. S.p.A., VIA VITTORIO VENETO N. 4, 12084 - MONDOVI.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 23.12.2016 con prot. n. 97163, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Pierfranco BLENGINI, in qualità di legale rappresentante della S.A.I.S.E.F. S.p.A., con sede legale in Mondovì, Via Vittorio Veneto n. 4.
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 L.R. 40/98 e s.m.i "cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari".
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 28 dicembre 2016 al 10 febbraio 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 98113 del 28.12.2016, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenuti contributi tecnici né osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto.
- L'attività estrattiva in esame, nel suo complesso, fu già assoggettata a procedura di VIA conclusosi con giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGP n. 123 del 1° aprile 2008. Rispetto a tale valutazione la ditta propose, in ragione della minore richiesta di minerale, una variante volta ad accantonare la realizzazione del previsto fornello con galleria a favore di una nuova pista di arrocco. Tale variante ottenne pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale con Determinazione provinciale n. 594 del 02 marzo 2015. Nell'ambito di tale variante venne anche approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008. Tale Piano contemplava l'impiego di una frazione di "terre e rocce da scavo" di provenienza esterna per le operazioni di recupero morfologico dei fronti esauriti.

Il progetto oggetto della presente procedura consiste nella coltivazione e nel recupero ambientale della cava prevedendo il riempimento del vuoto di scavo disponibile alla base del vecchio fronte mediante utilizzo, oltre che di limi di lavaggio e terre e rocce da scavo trattate come sottoprodotti, anche di terre e rocce da scavo provenienti dal ciclo dei rifiuti.

Per quanto concerne l'attività di gestione di terre e rocce da scavo in procedura semplificata, l'azienda è iscritta al n. 302 nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (AUA rilasciata dal SUAP del GAL Mongioie con atto n. 59 del 24/08/2015).

La citata autorizzazione, in riferimento alle tipologie di rifiuti e corrispondenti attività di recupero autorizzati in ingresso (D.M. 05.02.1998 e D.M. 186/2006) da effettuarsi sui mappali n. 8 e 21 del Foglio 19 è relativa alle seguenti tipologie di rifiuti:

- Punto: 7.1 sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13-R5***
- Punto: 7.6 sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13-R5***
- Punto: 7.31 bis sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13-R5***

La ditta propone l'utilizzo dei rifiuti di cui al p.to 7.31 Bis per il riempimento del vuoto di cava presente nel settore sud del piazzale e stima, nella situazione finale del recupero ambientale, un volume totale di circa 160.000 m³ (crf. Tavola D06 "Evoluzione cumulo di sterili").

In riferimento al volume annuo prevedibile dei suddetti rifiuti, da utilizzare per il riempimento del vuoto di cava (cumulo di sterili al piede del rilevato), l'azienda stima in circa 3-5.000 m³/anno e specifica che, tale volume è da intendersi *"quale volume integrativo rispetto a quello di terre e rocce da scavo conferite come sottoprodotti e già recepite nel Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione approvato con la vigente autorizzazione di cava.."*.

Le operazioni di che trattasi si configurano come *recuperi ambientali* operazione [R10 - D.M. 05.02.1998 e s.m.i].

- In data 7 marzo 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio degli uffici provinciali Cave - Settore Gestione del Territorio e Trasporti e Gestione Rifiuti - Settore Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 07 marzo 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 23.12.2016 con prot. n. 97163, da parte del Sig. Pierfranco BLENGINI, in qualità di legale rappresentante della S.A.I.S.E.F. S.p.A., con sede legale in Mondovì, Via Vittorio Veneto n. 4, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, ha evidenziato che l'intervento proposto, ovvero l'utilizzo "integrativo" -per realizzazione del rimodellamento delle morfologie derivanti dalle operazioni di coltivazione mineraria- di rifiuti recuperabili, così come previsto dalle vigenti normative statali ed insistente all'interno dei limiti areali dell'attività stessa, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato

attuale dei luoghi, già fortemente connotati dalla pregressa attività estrattiva, approvata con le precedenti procedure di VIA concluse con giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alle DGP n. 123 del 1° aprile 2008 e Determinazione Dirigenziale n. 594 del 02 marzo 2015.

Si fa presente altresì che, in applicazione dell'art. 30, punto 6. della L.R. 23/2016 in cui si stabilisce che l'“*eventuale riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche dell'area ove si è svolta l'attività estrattiva, è parte dei lavori di recupero ambientale ed è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva (...). Il riempimento dei vuoti di cava è inoltre consentito con l'utilizzo dei materiali previsti dalle norme statali vigenti e secondo le relative procedure autorizzative*”.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento – come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle successive autorizzazioni:

- relativamente alla proposta di utilizzare rifiuti non pericolosi per il riempimento del vuoto di cava nel settore sud del piazzale (formazione del cumulo di sterili) e visto che le operazioni di che trattasi si configurano come *recuperi ambientali* operazione [R10 - D.M. 05.02.1998 e s.m.i.], la ditta **deve richiedere opportuna iscrizione ai sensi degli artt. 214 – 216 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.** aggiornando anche i riferimenti catastali in quanto, dal confronto della Tavola D06 con l'elaborato D01 “Carta catastale”, sembrerebbe che, in minima parte, le operazioni proposte ricadano anche nel mappale n. 9 del Foglio 19; si precisa che:
 - le tipologie di rifiuto ammesse per tali operazioni tra quelle oggetto dell'iscrizione n. 302, **potranno essere unicamente le seguenti**: 7.31 bis e 7.1 sub-allegato 1 - allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - le operazioni dovranno avvenire in stretta ottemperanza alla normativa di settore con particolare riferimento, visto il caso di specie (*recuperi ambientali* operazione [R10]) ai disposti di cui all'art. 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
- **prioritariamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di cui alla L.R. 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”**,
 - dovranno essere soddisfatte tutte le indicazioni precedentemente indicate circa il rilascio dell'autorizzazione ex artt. 214-216 del D.Lgs.;
 - il progetto “minerario” dovrà rispettare i requisiti del sopra richiamato articolo 30 punto 6 della L.R. 23/2016.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. anche avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

